

REGOLAMENTO (UE) N. 107/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2013

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di melamina nei prodotti alimentari in conserva per animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.
- (2) Da informazioni ricevute risulta che la melamina è utilizzata nel rivestimento di scatole contenenti alimenti per animali da compagnia e che può migrare in tali alimenti. Le scatole aventi lo stesso rivestimento vengono utilizzate per l'inscatolamento di prodotti alimentari e, conformemente a un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla melamina negli alimenti e nei mangimi ⁽²⁾, per gli alimenti in conserva in quanto tali è stato stabilito un limite specifico di migrazione (LMS) di 2,5 mg/kg dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo a materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (UE) n. 1282/2011 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (Contam) e gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF): «Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed» (Parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). *The EFSA Journal* 2010; 8(4):1573. (145 pagg.). doi: 10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf>

⁽³⁾ GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 10.12.2011, pag. 22.

- (3) La commissione del Codex Alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e negli alimenti ⁽⁵⁾, da applicare ai mangimi quali messi in vendita, mentre i livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE riguardano i mangimi con un tasso di umidità del 12 %.

- (4) Da recenti informazioni fornite risulta che la melamina può migrare nei mangimi umidi per animali dal rivestimento della scatola ad un livello superiore ai 2,5 mg/kg applicabili a un mangime con un tasso di umidità del 12 %, ma inferiore all'LMS di 2,5 mg/kg dei mangimi umidi. Alla luce di questa evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno fissare il livello massimo di 2,5 mg/kg di melamina per il mangime umido in conserva prendendo come base gli alimenti «quali posti in vendita», in linea con quanto disposto per i prodotti alimentari in conserva.

- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁵⁾ Relazione della 33ª sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (Alinorm 10/33/REP).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La riga 7 della sezione I dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«7. Melamina ^(*)	Alimenti per animali	2,5
	a eccezione di:	
	— prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia,	2,5 (*)
	— i seguenti additivi per mangimi:	
	- - acido guanidinoacetico (GAA),	—
- - urea,	—	
- - biuretto.	—	

(*) Il livello massimo è applicabile ai prodotti alimentari in conserva per animali quali correntemente venduti.»

